

La presente copia fotostatica composta di  
n. 02 fogli è conforme all'originale  
Roma li 30-05-2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000148 del 31/05/2016



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349";
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dalla "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPREDIA." in data 4 settembre 2014, acquisita al prot. 13895/SEC del 6 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della menzionata legge n.349/1986;
- VISTA** la nota 23 dicembre 2014, prot. 19212/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazionismo della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza di taluni

requisiti essenziali concernenti l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto e la continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

**VISTA** la nota 16 gennaio 2015, acquisita al prot. 339/SVI del 20 gennaio 2015, con la quale l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa;

**CONSIDERATO** che tale ultima documentazione non è risultata utile a superare le carenze sopra descritte;

**CONSIDERATO** che nello statuto dell'Associazione ricorrono talune condizioni non rispondenti al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

**CONSIDERATO** che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta scarsamente rispondente al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

**RITENUTO** che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

**CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

**ACQUISITO** l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPRE.DIA." ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTA** la proposta del Segretario Generale prot. 1165/SG del 12 maggio 2016

### DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dalla "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPRE.DIA.", con sede a Roma in via Paolo Emilio n. 32, volta al riconoscimento previsto dall'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gian Luca Gallo  
*[Signature]*